

**PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RECAPITO DEGLI AVVISI DI
PAGAMENTO 2016**

CAPITOLATO TECNICO

INDICE

Premessa

Art. 1 Definizioni

Art. 2 Oggetto del servizio

Art. 3 Descrizione del servizio

Art. 4 Volumi del servizio

Art. 5 Modalità di svolgimento del servizio

Art. 6 Servizi opzionali, aggiuntivi o complementari

Art. 7 Durata dell'appalto

Art. 8 Attivazione e sospensione del servizio

Art. 9 Modalità di pagamento

Art. 10 Revisione prezzi

Art. 11 Supervisione e controllo del Consorzio

Art. 12 Responsabilità dell'impresa

Art. 13 Obbligo dell'Impresa relativamente alla tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 14 Riservatezza e tutela dei dati personali

Art. 15 Inadempimenti e penali

Art. 16 Risoluzione e recesso del contratto

Art. 17 Garanzia

Art. 18 Foro competente

Allegato A – Elenco CAP avvisi 2015

PREMESSA

Il Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa intende affidare il servizio per il recapito degli avvisi di pagamento 2016 mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. 50/2016.

All'Impresa Aggiudicataria competerà la fornitura dei servizi occorrenti per svolgere tutte le attività nei termini e con le specifiche definite nel presente Capitolato Tecnico.

ART. 1 DEFINIZIONI

Il Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa, stazione appaltante, sarà da qui in poi definito "Consorzio". L'Impresa Aggiudicataria sarà da qui in poi definita "Impresa".

Il vigente Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs. 50/2016) sarà da qui in poi definito "Codice".

Ai fini dell'applicazione del presente Capitolato e del successivo Contratto, per giorni lavorativi si intendono quelli dal lunedì al venerdì compresi, salvo che non cadano in occasione di festività nazionali.

Tutti i termini temporali previsti nel presente Capitolato sono intesi in giorni naturali e consecutivi salvo qualora specificato si tratti di giorni lavorativi ai sensi del precedente comma.

ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di recapito al destinatario degli avvisi di pagamento 2016 del Consorzio.

Gli avvisi di pagamento, devono essere recapitati mediante servizio di recapito di posta massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o mediante sistema di recapito in autoprestazione. Il servizio oggetto di gara è così articolato:

-servizio di recapito degli avvisi di pagamento 2016 tramite posta massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o mediante sistema di recapito in autoprestazione. Importo stimato € **90.000,00** .

ART. 3 DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

L'attività oggetto dell'appalto prevede il servizio recapito al destinatario, ed è articolato come di seguito:

A. Spedizione degli avvisi tramite le procedure di posta massiva di Poste Italiane S.p.A. e/o sistema di recapito in autoprestazione.

Di seguito sono maggiormente dettagliate le attività relative alle fasi sopra elencate:

A. Spedizione degli avvisi tramite le procedure di posta massiva e/o sistema di recapito in autoprestazione
Il recapito degli avvisi di pagamento dovrà avvenire utilizzando la posta massiva di Poste

Italiane e/o consegna in autoprestazione attraverso la propria organizzazione diretta/indiretta.

In ogni caso, deve essere garantita da parte dell'Impresa la copertura e quindi il recapito tramite la propria organizzazione diretta/indiretta di un quantitativo minimo di avvisi pari **al 80%** del totale avvisi da recapitare. Ciò significa che il restante **20%** degli avvisi può essere postalizzato. **Al di sotto di questa soglia minima l'offerta non sarà considerata valida.** La base di riferimento per il numero di avvisi totali da recapitare è quella dell'anno 2015, riportata al successivo art.4.

Nell'offerta tecnica dovranno essere indicati il numero di avvisi recapitati in proprio (con organizzazione diretta/indiretta) e quelli eventualmente passati in postalizzazione con posta massiva omologata.

Al successivo art. 4 sono riportati, a puro titolo indicativo, i volumi del servizio dell'anno 2015 e nell'allegato A l'elenco dei CAP relativi agli avvisi di pagamento 2015.

Il servizio di cui sopra dovrà essere effettuato garantendo il recapito di tutti gli avvisi (sia quelli recapitati con la propria organizzazione diretta/indiretta che quelli postalizzati con Poste Italiane) **entro e non oltre 15 giorni ovvero, se diversa, entro la tempistica indicata nell'offerta tecnica**, calcolata a far data dalla consegna all'Impresa incaricata della postalizzazione, degli avvisi di pagamento (stampati ed imbustati) da parte del Consorzio, risultante da apposito verbale di consegna. A tal fine è necessario che l'Impresa produca al Consorzio, a dimostrazione dell'avvenuto recapito, apposita documentazione che certifichi l'invio degli avvisi di pagamento in cui risultino sia le quantità recapitate, sia la data e quelle eventualmente passate alla postalizzazione con Poste Italiane con indicazione della data di immissione nel circuito di Poste Italiane. Non sono ammesse autocertificazioni. Il Consorzio si riserva di procedere con verifiche a campione per accertare la veridicità di quanto dichiarato.

Si sottolinea che la tempistica sopra indicata è tassativa e per ogni giorno di ritardo saranno applicate le penali previste dall'art. 15 del presente capitolato.

ART. 4 VOLUMI DEL SERVIZIO

In modo indicativo, con carattere di stima e non vincolante ai fini dell'Offerta, si informa che i volumi di produzione complessiva degli stampati e dei relativi recapiti effettuata nel corso dell'anno 2015 è stata pari a circa 202.525 avvisi.

A titolo indicativo si riporta altresì quanto segue:

<i>Avvisi con 2 fogli fronte/retro</i>	<i>Numero avvisi</i>
Avvisi rientranti nell'Area Metropolitana	13.812
Avvisi rientranti nel Capoluogo di Provincia	66.138
Avvisi rientranti nell'Extra urbano	122.575

Nell'allegato A del presente Capitolato tecnico è riportato l'elenco dei CAP relativi agli avvisi di pagamento 2015.

I quantitativi oggetto della fornitura annuale richiesta sono presunti e pertanto suscettibili di variazioni in aumento o decremento. Tali variazioni non comporteranno, in nessun caso, la modifica dei prezzi unitari rispetto ai prezzi dell'offerta. L'aggiudicatario non potrà pretendere pertanto l'ammontare massimo aggiudicabile pari a € 90.000,00 ma esclusivamente l'importo corrispondente al servizio ordinato, risultante dal prodotto tra quantità ordinata e prezzi unitari ribassati.

ART. 5 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto dell'appalto dovrà essere svolto con assoluta regolarità e puntualità; l'Impresa risponderà direttamente di tutte le inadempienze e disservizi, e di qualsiasi responsabilità ed onere verso terzi in dipendenza del servizio stesso, lasciando indenne e sollevato da ogni incombenza il Consorzio.

L'Impresa dovrà nominare prima della consegna del servizio il proprio Responsabile del Servizio avente il compito di rapportarsi con i referenti nominati dal Consorzio.

L'Impresa, nella gestione dell'Appalto, dovrà operare nel pieno rispetto del D. Lgs. n. 196/2003 sul trattamento dei dati personali, della Legge n. 241/90, la L. n. 33/2013, sui procedimenti amministrativi e il diritto di accesso ai documenti amministrativi, del D.P.R. n. 445/2000 sulla documentazione amministrativa, e delle loro successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, dovrà rispettare rigorosamente il segreto d'ufficio sui dati trattati e vigilare che anche il personale dipendente si comporti in ossequio alla predetta normativa e non riveli a terzi il contenuto degli atti trattati. Resta inteso che l'Impresa dovrà improntare lo svolgimento della propria attività anche alla restante normativa vigente comunque applicabile all'attività espletata.

L'Impresa dovrà adeguare il proprio modo di operare alle modifiche normative o alle disposizioni di servizio che verranno impartite dal Consorzio per un più funzionale e celere svolgimento del servizio, senza che ciò possa comportare variazioni di costo a carico del Consorzio.

Per tutta la durata dell'appalto l'Impresa dovrà essere in regola nei confronti dei lavoratori e degli Enti Previdenziali, assicurativi, assistenziali ed antinfortunistici. Nel caso venissero riscontrate irregolarità, il Consorzio potrà sospendere la liquidazione e procedere direttamente al pagamento di quanto dovuto avvalendosi sia della rata finale che della cauzione definitiva. Anche il pagamento della rata di saldo del corrispettivo dell'appalto e lo svincolo della cauzione definitiva di cui alla lettera di invito saranno subordinati alle verifiche di cui sopra.

ART. 6 - SERVIZI OPZIONALI, AGGIUNTIVI O COMPLEMENTARI

È facoltà dell'Impresa offrire in sede di gara servizi aggiuntivi o complementari a quanto richiesto nel presente Capitolato al fine di migliorare ed incrementare la funzionalità del servizio oggetto dell'Appalto. Si precisa che tali servizi non comporteranno alcun aumento del corrispettivo previsto dal presente Capitolato ed il loro effettivo utilizzo sarà comunque subordinato all'approvazione esplicita del Consorzio.

ART. 7- DURATA DELL'APPALTO

Il contratto avrà la durata di 6 mesi, decorrenti dalla data di stipula del contratto. E' escluso

il rinnovo tacito del contratto

ART. 8 - ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'esecuzione del servizio così come definito al precedente punto 2, ha inizio dopo la stipula del formale contratto, fermo restando la facoltà di avvio dell'esecuzione del contratto in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.

ART. 9 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento delle prestazioni avverrà trimestralmente dietro presentazione di regolare fattura e di dettagliato riepilogo delle attività svolte. Il calcolo del corrispettivo dovuto all'Impresa verrà effettuato sulla base del numero di avvisi lavorati (postalizzati) nei 3 (tre mesi) precedenti da riscontrare con la documentazione prodotta e richiesta dal presente capitolato.

La liquidazione delle fatture sarà subordinata all'accertamento da parte del Responsabile del Procedimento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali.

Le fatture relative agli stati di avanzamento dovranno essere intestate: Consorzio di Bonifica n°5 Toscana Costa - Codice Fiscale 01779220498 - Via degli Speciali 14 – Loc. Venturina Terme – 57021 Campiglia Marittima

Il pagamento del corrispettivo avrà luogo, di norma, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura da parte dell'ufficio competente, previo accertamento della regolare esecuzione del Contratto e della regolarità contributiva.

I termini indicati al comma precedente sono sospesi nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare

Ai sensi dell'art. 3 della l. n. 136/2010 l'Aggiudicatario dovrà indicare in ogni singola fattura il numero di CIG indicato nella documentazione di gara, il conto corrente dedicato ove far confluire i pagamenti dei corrispettivi di cui alle fatture suddette, con il relativo codice IBAN e le generalità ed il codice fiscale della persona delegata ad operare sul conto corrente medesimo.

ART. 10 – REVISIONE PREZZI

I prezzi unitari indicati nell'offerta rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del Contratto e non si procederà ad alcuna revisione periodica.

ART. 11 – SUPERVISIONE E CONTROLLO DEL CONSORZIO

Il Consorzio si riserva il diritto di eseguire, in ogni momento e a propria cura e spese, ispezioni, verifiche e controlli sulle procedure adottate dall'Impresa al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio.

Le eventuali contestazioni dovranno essere comunicate all'Impresa mediante lettera

raccomandata A.R. nella quale dovranno essere elencate analiticamente le motivazioni dei rilievi mossi.

Il riscontro delle inadempienze darà luogo alla procedura di cui all'articolo 15.

ART. 12 – RESPONSABILITÀ DELL'IMPRESA

L'Impresa dovrà rispondere di ogni danno diretto e indiretto che per fatto proprio o dei suoi addetti potrà derivare al Consorzio.

L'Impresa dovrà essere in possesso di adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi, sottoscritta con primaria Compagnia di Assicurazione, per danni arrecati a terzi nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto.

L'Impresa è direttamente responsabile dei danni che essa stessa, i suoi dipendenti o fornitori nonché gli eventuali subappaltatori o cessionari dovessero arrecare a persone o cose del Consorzio o di terzi, nell'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Capitolato Tecnico.

ART. 13 OBBLIGHI DELL'IMPRESA RELATIVAMENTE ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Impresa assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 14 RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI PERSONALI

L'Impresa e i suoi dipendenti sono tenuti all'osservanza del segreto su tutto ciò che per ragioni di servizio verranno a conoscere in relazione ad atti, documenti, fatti e notizie in genere, in qualsiasi modo riguardanti l'attività amministrativa del Consorzio.

L'Impresa è direttamente responsabile di tutti i danni derivanti al Consorzio per la violazione degli obblighi di cui al comma precedente del presente articolo da parte dei propri dipendenti e/o collaboratori.

Dovranno essere garantite le misure minime di sicurezza dei dati trattati; per quanto non specificatamente contemplato si rimanda alle disposizioni di legge vigenti in materia di trattamento dei dati personali ed, in particolare al D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e s.m.i..

Il Consorzio si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche portate a sua conoscenza dall'Impresa nello svolgimento del rapporto contrattuale.

Il Consorzio, ai sensi del suddetto D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., assicura che i dati comunicati dalle imprese concorrenti saranno utilizzati solo per finalità connesse al procedimento per il quale sono richiesti e trattati in modo tale da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.

ART. 15 INADEMPIMENTI E PENALI

L'Impresa è responsabile della corretta e perentoria effettuazione del servizio oggetto del presente appalto sino alla scadenza naturale del Contratto.

Qualora durante l'esecuzione del servizio il Consorzio riscontri inadempienze contrattuali saranno applicate, previo contraddittorio con l'Impresa, le seguenti penalità:

- per ogni invio che l'Impresa, nell'ambito della percentuale di avvisi per i quali ha garantito il recapito attraverso la propria organizzazione diretta/indiretta e che dovesse essere invece recapitato attraverso il servizio di posta massiva di Poste Italiane S.p.A. , è prevista una penale pari a € 0,50 per invio.
- per avvisi recapitati oltre il termine indicato nell'offerta tecnica: in caso di verifiche eseguite dal Consorzio in contraddittorio con l'Impresa risultassero avvisi non ancora recapitati o non ancora immessi nel circuito di Posta Massiva in misura superiore al 2% del totale avvisi da recapitare viene applicata una penale di € 5.000,00.

Il Consorzio potrà applicare all'Impresa penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo del servizio. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del servizio, il rapporto potrà essere rescisso.

La constatazione delle inadempienze potrà avvenire, a titolo esemplificativo, mediante analisi delle documentazioni dei procedimenti, oppure mediante visite ispettive, programmate o a sorpresa, nei luoghi di esecuzione dei servizi. Nel caso di visite ispettive programmate o a sorpresa, sarà redatto un verbale di sopralluogo firmato dall'Impresa o dai testimoni. Nel caso in cui l'Impresa non intenda firmare o non sia presente ne verrà dato atto nel verbale. L'Impresa può mettere a verbale le sue deduzioni. Nel caso in cui il Consorzio non accogliesse le deduzioni dell'Impresa, sarà libero di applicare delle penali. L'esito delle verifiche, i relativi Verbali e la quantificazione delle detrazioni saranno inclusi nelle Comunicazioni di Inadempienza di cui al comma successivo.

Il Consorzio comunicherà per iscritto all'Impresa, entro 10 giorni, l'avvenuto accertamento di tali inadempienze.

L'Impresa potrà presentare le proprie controdeduzioni nel termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

Il Consorzio, a seguito delle controdeduzioni dell'Impresa, assumerà le proprie determinazioni in merito all'eventuale applicazione delle penali e delle detrazioni comunicando all'Impresa le eventuali detrazioni residue da applicare in sede della successiva liquidazione trimestrale del corrispettivo.

Il mancato riscontro da parte dell'Impresa, nei termini di cui al presente articolo, sarà inteso come assenso all'applicazione delle penali.

Le penali di cui al presente articolo saranno portate in detrazione dal corrispettivo dell'Impresa relativo alla prima fatturazione trimestrale successiva alla comunicazioni di inadempienza. Per la quota trattenuta, l'Impresa dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale stabilita dal Consorzio o decrementare la prima fatturazione trimestrale successiva di un valore pari all'importo della penale stessa.

La procedura di liquidazione delle fatturazioni del trimestre successivo a quello di applicazione delle penali rimarrà sospeso fino a quando l'Impresa non avrà rimesso i documenti di cui sopra e per il ritardo nel pagamento l'Impresa non potrà vantare ulteriori diritti ed oneri.

Sarà facoltà del Consorzio, qualora l'Impresa non provveda agli adempimenti del presente capitolato, di incamerare direttamente dalla cauzione definitiva le somme corrispondenti alle penali e detrazioni da applicare all'Impresa, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e

che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della penale medesima.

L'Impresa prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto del Consorzio a richiedere il risarcimento degli eventuali maggior danni.

Poiché il servizio oggetto dell'appalto, per sua natura, deve essere svolto senza soluzioni di continuità, le penali si applicheranno, altresì, in caso di impossibilità temporanea dell'Impresa ad assolvere ai propri doveri contrattuali anche per cause ad essa non imputabili, salvo i casi di cui ai commi successivi del presente articolo.

L'Impresa non sarà ritenuta responsabile per il mancato o tardivo adempimento delle obbligazioni contrattuali qualora ciò sia dovuto direttamente o indirettamente ad accertate ed oggettive cause di forza maggiore. In questo caso i termini risulteranno prolungati di un periodo equivalente alla durata della causa di forza maggiore che abbia provocato l'inadempimento o il ritardato inadempimento.

Il Consorzio, in caso di definitiva interruzione del servizio da parte dell'Impresa, procederà all'incameramento integrale

della cauzione definitiva e al recupero delle eventuali ulteriori altre somme dovute a titolo di risarcimento dei danni causati. In tutti i casi di risoluzione del contratto il Consorzio avrà diritto di procedere all'incameramento della cauzione definitiva.

ART. 16 RISOLUZIONE E RECESSO DEL CONTRATTO

1. Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Costituisce altresì, ai sensi dell'art. 3 comma 9 bis della L. n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto.
3. Qualora l'importo complessivo delle penali sia superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo massimo presunto dell'appalto, sarà facoltà del Consorzio risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., ferma restando in ogni caso la corresponsione da parte dell'Impresa delle penali e la facoltà del Consorzio di richiedere il risarcimento danni.
4. Il Consorzio si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora, dopo l'applicazione di due penali e successiva diffida ad adempiere per iscritto, i servizi non fossero eseguiti con la massima cura e puntualità.

ART. 17 GARANZIA – (CAUZIONE DEFINITIVA)

Alla stipula del contratto l'aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva, stabilita nella misura del 10% dell'importo netto contrattuale del servizio assegnato, con le modalità previste dall'art. 103 del D. Lgs. 50/2016.

L'importo della cauzione definitiva è ridotto ai sensi del combinato disposto degli artt. 103 comma 4 e 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016.

La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per risarcire il danno che l'Ente appaltante abbia patito in corso di esecuzione del contratto o per l'applicazione di penali, fermo restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto.

Resta salvo, per il Consorzio, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione

risultasse insufficiente. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per tutta la durata del contratto e sarà svincolata e restituita al contraente solo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso.

ART. 18 FORO COMPETENTE

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D.lgs 50/2016 il contratto non conterrà la clausola compromissoria Il Foro territoriale competente per le controversie amministrative è quello del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana di Firenze, via Ricasoli 40, I-50129 Firenze. Per eventuali controversie demandate al giudice ordinario, il Foro competente è quello di Livorno, sede legale del Consorzio.